

Libertà religiosa o eguaglianza tra i sessi? La Corte Suprema del Canada si pronuncia su un caso di divorzio

di Francesca Astengo *
(16 settembre 2008)

Ancora una volta nello spazio di pochi anni, dopo la *succah* degli ebrei e il *kirpan* dei *sikh*, la Corte suprema canadese si è occupata di una questione attinente alla religione. L'attesa e controversa decisione del 14 dicembre 2007 nella causa *Bruker v. Marcovitz*¹ pone fine, a ventisette anni dal divorzio civile, alla saga giudiziaria di una coppia la cui vicenda è rimbalzata tra tribunali civili e religiosi. Con una maggioranza di 7 a 2 la Corte stabilisce che gli accordi aventi contenuto religioso non sono immuni dallo scrutinio giudiziario e condanna un individuo di religione ebraica a pagare i danni alla ex moglie per essere venuto meno all'impegno di concederle il divorzio religioso.

I fatti sono i seguenti.

Due coniugi, Stephanie Bruker e Jason Marcovitz, entrambi ebrei osservanti (conservatrice la prima e ortodosso il secondo), avevano contratto matrimonio in una sinagoga montrealese nel 1969. Nel 1980, la signora avvia le pratiche di divorzio. Tre mesi più tardi le parti negoziano un accordo contenente una serie di misure accessorie di accompagnamento alla procedura di divorzio. Secondo la clausola 12 di tale intesa i coniugi concordano di presentarsi dinnanzi a un tribunale rabbinico per ottenere il *get*, ossia il tradizionale divorzio religioso e ciò, "immediatamente dopo l'ottenimento del decreto di divorzio".

Il *get* (così è noto comunemente il *sefer k'ritut* o 'cutting off scroll') è l'atto di divorzio che in virtù della legge religiosa deve essere accordato dal marito alla moglie nell'ambito di una cerimonia dinnanzi alle autorità rabbiniche (*Beth Din*, tribunale composto da tre rabbini). La sposa può dunque ottenere il divorzio solo come concessione da parte del marito, che così facendo la 'libera' dal vincolo matrimoniale, autorizzandola perciò a risposarsi. Lo sposo deve accordare volontariamente il *get*, mentre la sposa deve accettare di riceverlo.

In assenza del *get* la moglie rimane formalmente legata al marito e non può risposarsi secondo la legge ebraica. Qualora questi non conceda il *get*, essa è indicata come una *agunah*, ossia donna "incatenata" ed i figli nati da eventuali unioni -come matrimoni civili- sono considerati *mamzerim*, individui illegittimi secondo la fede. Nei fatti, il monopolio dell'iniziativa di divorzio nelle mani del marito si è rivelato talvolta arma di ricatto ad esempio in relazione al pagamento degli alimenti o alla custodia dei figli. Per ovviare a tale inconveniente molte coppie ebreo firmano un contratto pre-matrimoniale nel quale si stabilisce che la donna possa ottenere il *get* quando le circostanze lo richiedono. In altre realtà, come ad esempio lo Stato di New York, esiste una legge che impone la concessione del divorzio religioso prima dell'avvio della procedura di divorzio civile, pena il pagamento di sanzioni pecuniarie. Il problema in Canada, almeno fino ad oggi, era far valere un tale contratto dinnanzi a un tribunale civile.

¹ Bruker v. Marcovitz, 2007 SCC 54 (December 14, 2007), non ancora apparsa nella versione definitiva in *Canada Supreme Court Reports*.

<http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc54/2007scc54.html>

Nel caso della coppia Bruker-Marcovitz, il divorzio civile giunge nel 1981, quando moglie e marito hanno rispettivamente 31 e 48 anni di età (per inciso, il marito era già stato sposato ed aveva concesso il *get* alla prima moglie). Tuttavia, malgrado la specifica clausola 12 contenuta nel contratto e le ripetute richieste da parte della moglie, il Sig. Marcovitz concede il *get* solo nel 1995 (adducendo il motivo che questo veniva usato come “mezzo di scambio” contro il diritto alla visita dei figli), cioè 15 anni dopo il divorzio civile, quando la signora era alla soglia dei 47 anni, un’età ormai avanzata per il concepimento e la procreazione. Per tale ragione la Sig.ra Bruker intenta presso la Corte Superiore del Quebec una causa contro l’ex marito, per mancato rispetto del contratto firmato all’epoca della causa civile di divorzio, con richiesta di danni e interessi. La cifra richiesta, inizialmente di 500.000\$, poi elevata nel 1996 a 1 milione e 350.000 \$, veniva giustificata con il danno fisico e morale subito dalla sposa che, a causa del comportamento del marito, non ha potuto risposarsi né avere figli nell’ambito della propria religione. La difesa della Sig.ra B. argomentava che sebbene un tribunale civile non potesse costringere il Sig. M. a concedere il divorzio religioso, esso poteva però stabilire il risarcimento di danni derivanti dal mancato rispetto di una clausola contrattuale. Dal canto suo, il Sig. M. sosteneva che il rifiuto di concedere il *get* era una questione di coscienza religiosa, che l’impegno sottoscritto costituiva un obbligo puramente morale e in quanto tale non poteva valere come impegno vincolante di natura civile per la legge del Quebec, né costituire oggetto di esame in sede di tribunale secolare. E comunque, la garanzia fondamentale di libertà religiosa fornita dalla *Carta dei diritti e libertà della persona del Quebec* lo esonerava dal rispetto di un tale impegno.

Nel 2003 il giudice di prima istanza conclude che l’intesa tra i due coniugi era valida ed obbligatoria e che il reclamo di danni e interessi, fondato sul mancato rispetto di quell’accordo contrattuale, è di competenza di un tribunale civile. La Corte Superiore stabilisce dunque che il marito debba pagare una somma di 47.500 \$ come risarcimento dei danni arrecati alla ex moglie.

Viceversa, nel settembre 2005, la Corte d’Appello del Quebec ribalta tale decisione ed accoglie le ragioni dello sposo. In nome del principio della neutralità statale in materia religiosa i giudici stabiliscono che data la natura essenzialmente religiosa della clausola 12, la sua violazione non poteva comportare una misura sanzionatoria da parte di un tribunale civile. Ordinare il rispetto di tale obbligo morale sarebbe stato incompatibile con il diritto al libero esercizio della libertà religiosa, che deve essere sgombro da qualsivoglia interferenza, ivi compreso l’intervento giudiziario.

Il giudizio della Corte Suprema. Diversamente dai giudici della Corte d’Appello i nove giudici della Corte Suprema ritengono che i contratti riguardanti la materia religiosa possono costituire oggetto dell’esame di un tribunale secolare. Essi si dividono però quanto alla classificazione dell’intesa in questione, ritenuta un vero e proprio impegno contrattuale per i giudici della maggioranza ed un obbligo puramente morale per quelli della minoranza.

Il giudizio della Corte Suprema si apre con una panoramica sulla disciplina del divorzio religioso e con un richiamo dell’emendamento del 1990 al *Canada’s*

Divorce Act (nonché delle motivazioni fornite dall'allora Ministro della Giustizia nel corso del dibattito parlamentare)², introdotto proprio con l'intendimento di abbattere talune barriere religiose con particolare riferimento alla eguaglianza tra i sessi. A differenza di altre religioni, quali la Cattolica Romana, Greca Ortodossa e Musulmana dove esistono tribunali religiosi aventi il potere definitivo di emettere sentenze di divorzio o di annullamento del matrimonio, indipendentemente dalla presenza dell'accordo di entrambi i coniugi (in sostanza uno solo dei coniugi, anche se recalcitrante, può al massimo allungare i tempi, ma non bloccare il processo di divorzio e il potere decisionale risiede in ultima analisi nell'autorità del tribunale), nell'ebraismo la procedura di divorzio origina da un atto volontario e unilaterale dello sposo. Inoltre, non vi è possibilità per il coniuge offeso di ricorrere all'autorità religiosa. L'emendamento legislativo che aggiunge il paragrafo 21.1. alla legge sul divorzio del 1985, fornisce strumenti giuridici di ricorso ai tribunali alla persona che subisce la presenza di ostacoli al nuovo matrimonio religioso introdotti da parte dell'altro coniuge. Il rifiuto di concedere il *get* ricade chiaramente in tale categoria. Grazie a tale emendamento, i tribunali ricevono il potere discrezionale di negare i benefici della legge al coniuge che si rifiuta di eliminare qualsivoglia ostacolo alla possibilità dell'altro di contrarre nuovo matrimonio religioso.

A nome della maggioranza il Giudice relatore Abella³ sottolinea la situazione dicotomica della donna ebrea praticante in Canada. Da un lato, per il diritto canadese -nell'ambito del quale matrimonio e divorzio sono accessibili a uomini e donne su un piano paritario-, essa è libera di divorziare dal marito anche se questi non vi acconsente. Dall'altro, per la legge religiosa ebraica rimane sposata al marito a meno che questi non le conceda il divorzio. Ciò significa che senza il consenso del marito un nuovo matrimonio è consentito a stregua della legge canadese, mentre non lo è a stregua della legge ebraica, con l'evidente conseguenza della perdita della facoltà di risposarsi per molte canadesi di religione ebraica che decidono di obbedire alla propria fede [punto 5]. Questa divaricazione tra condizione religiosa e situazione giuridica risulta inaccettabile in un paese come il Canada, che se da un lato valorizza la differenza culturale e religiosa e fa del multiculturalismo uno dei cardini fondamentali della convivenza civile e democratica, dall'altro pone dei limiti alla tutela delle differenze quando queste non sono compatibili con i valori canadesi.

Così come indicato dal giudice Abella, le questioni fondamentali in *Bruker v. Marcovitz* sono sostanzialmente due: 1) se un accordo relativo alla concessione del *get* costituisce un valido obbligo di natura contrattuale per la legge del Quebec e più specificamente per il codice civile del Quebec e, in caso

² Il disegno di legge C-61 di modifica della Legge sul divorzio (R.S.C. 1985, c. 3 -2nd Supp.) era stato presentato dal ministro della giustizia Doug Lewis dopo consultazioni con cinquanta gruppi religiosi canadesi e con l'assenso esplicito delle Chiese cattolica romana, presbiteriana e anglicana. *House of Commons Debates*, vol. VI, 2nd Sess., 34th Parl., February 15, 1990, pp. 8375-77; per le motivazioni del ministro Kim Campbell succeduto a Lewis, *House of Commons Debates*, vol. VIII, 2nd Sess., 34th Parl., May 4, 1990, pp. 11033-34.

³ Essa stessa di religione ebraica, sostenuta dagli altri due membri appartenenti alla stessa religione, i giudici Fish e Rothstein, oltre che dai giudici McLashlin, Bastarache, Binnie e LeBel.

affermativo, 2) se una persona può invocare la propria libertà religiosa (protetta dall'art.3 della *Carta del Quebec*) per sottrarsi alle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto di una clausola contrattuale.

Con riguardo alla prima questione si tratta, in altre parole, di stabilire se un obbligo morale o religioso può essere convertito in un obbligo civile. La Corte ritiene di sì. Parlando a nome della maggioranza il giudice Abella conclude che non vi è nulla nel codice civile del Quebec che impedisca di trasformare un obbligo morale in uno civile attraverso il ricorso ad un contratto [punti 16, 20]. A tal proposito porta l'esempio della beneficenza, che è un obbligo di natura morale, ma nel momento in cui esiste un impegno o la promessa di impegno di natura contrattuale con una organizzazione caritatevole, non vi è motivo di ritenere che tale forma di contratto non sia valida [51]. Inoltre, alla Corte non viene richiesto di pronunciarsi su questioni dottrinali religiose (come ad esempio se un certo particolare *get* sia valido, o quale posizione assumerebbe un tribunale rabbinico in proposito), che riguardano esclusivamente i tribunali religiosi, ma sugli effetti di un impegno -quello di rimuovere gli ostacoli al nuovo matrimonio- sottoscritto volontariamente da due adulti "consenzienti e assistiti legalmente", come parte di una intesa destinata ad avere conseguenze giudiziarie. Ciò afferma la Corte, pone l'obbligo sottoscritto "sotto il microscopio giudiziario" [47].

Con riguardo alla seconda questione, se la condanna al pagamento di danni per mancato rispetto del contratto costituisca o meno una violazione del diritto alla libertà religiosa del marito, la Corte si affida a diversi argomenti per respingere le ragioni del Sig.M. In primo luogo, richiama precedenti giurisprudenziali⁴ che hanno escluso il carattere assoluto della libertà religiosa, in particolare con riguardo al rispetto di interessi pubblici e dei diritti altrui e ricorda altresì che l'art.9.1 della Carta del Quebec indica precisamente nel "bilanciamento di diversi diritti e valori" un fondamentale criterio-guida per le corti nello stabilire eventuali limitazioni di tale libertà. In secondo luogo, un'analisi del comportamento stesso del Sig. M. fa propendere per una motivazione non religiosa (l'ammesso risentimento nei confronti della moglie) del suo diniego [69]. Infine, come già in altre occasioni la Corte, non disdegna uno sguardo su altri ordinamenti⁵ [41,63]. Con riguardo al trattamento della specifica questione, ad esempio, richiama un caso simile in Israele⁶ dove, in analoghe circostanze a quelle della Sig.ra Bruker,

⁴ Tra gli altri *Syndicat Northcrest v. Amselem*, [2004] 2 S.C.R. 551, 2004 SCC 47; *McCaw v. United Church of Canada* (1991), 4 O.R. (3d) 481; *Lindenburger v. United Church of Canada* (1985), 10 O.A.C. 191; *Nathoo v. Nathoo*, [1996] B.C.J. No. 2720 (QL); *Amlani v. Hirani* (2000), 194 D.L.R. (4th) 543, 2000 BCSC 1653; *M. (N.M.) v. M. (N.S.)* (2004), 26 B.C.L.R. (4th) 80, 2004 BCSC 346; *Lakeside Colony of Hutterian Brethren v. Hofer*, [1992] 3 S.C.R. 165; *Re Morris and Morris* (1973), 42 D.L.R. (3d) 550; *R. v. Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 S.C.R. 295; *Young v. Young*, [1993] 4 S.C.R. 3; *P. (D.) v. S. (C.)*, [1993] 4 S.C.R. 141; *B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto*, [1995] 1 S.C.R. 315; *Ross v. New Brunswick School District No. 15*, [1996] 1 S.C.R. 825; *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, [2006] 1 S.C.R. 256, 2006 SCC 6.

⁵ Richiami comparatistici del trattamento di analoga questione in altri ordinamenti quali quello australiano, inglese, francese, statunitense e israeliano compaiono sia nelle motivazioni della maggioranza che in quelle della minoranza

⁶ *Jane Doe v. John Doe*, Jerusalem Family Court, 19270/03, December 21, 2004.

il giudice concesse il risarcimento di danni economici. Oggetto dell'indennizzo, nelle parole del collega israeliano, erano i seri danni provocati dai "lunghi anni di *aginat*, di solitudine e sofferenza morale imposti dal marito", questione del tutto estranea alla soluzione 'religiosa' del problema della reticenza alla concessione del *get*, che invece era di esclusiva competenza del tribunale rabbinico.

Sulla base di tali considerazioni la Corte Suprema canadese giunge alle seguenti conclusioni: i tribunali civili possono intervenire in questioni che comportino un aspetto religioso e la presenza, nella promessa di accordare un *get*, di 'elementi a carattere religioso' non la rende immune da un esame dei giudici; inoltre, l'intesa relativa all'ottenimento del *get* va considerato un valido obbligo di natura contrattuale secondo il diritto quebecchese; tale intesa è compatibile con l'interesse pubblico, l'impostazione canadese in materia di matrimonio e divorzio e con la volontà di eliminare la discriminazione fondata sul sesso; infine, la rivendicazione del diritto di libertà religiosa va considerata e conciliata con i diritti e valori fondamentali canadesi [2, 20,77]. Nelle parole della Corte, "l'interesse pubblico alla protezione dei diritti di eguaglianza e della dignità delle donne ebraiche nell'esercizio indipendente delle loro capacità a divorziare e risposarsi conformemente alle proprie credenze, così come l'interesse generale di assicurare il rispetto di obblighi contrattuali validi e vincolanti prevalgono perciò sulla pretesa limitazione della libertà religiosa del marito" [17,70]. Il suo argomento che l'esecuzione dell'impegno di cui alla clausola 12 limita la libertà di religione perde di consistenza a raffronto sia degli inconvenienti sproporzionati causati dal suo comportamento alla moglie personalmente [92,93], che dell'interesse pubblico generale. Di conseguenza non vi è ragione di modificare la decisione del giudice di prima istanza relativa al risarcimento dei danni [97,99].

Commento. La sentenza in esame apre una breccia nel muro di divisione tra la religione e il diritto. L'approccio pragmatico della Corte canadese consiste nello sfumare la linea di demarcazione tra dispute civili ricadenti nella competenza dell'organo giudiziario e questioni di carattere rigorosamente religioso, che invece ne sono escluse.

Sebbene il suo oggetto riguardi una situazione -di fatto abbastanza ricorrente- nella comunità ebraica, la pronuncia è destinata ad avere ripercussioni in generale sui rapporti tra moralità religiosa e giustizia civile in relazione a tutte le religioni presenti nella società canadese. Allo stesso tempo, essa suggerisce alcune riflessioni in tema di rapporti tra libertà religiosa e multiculturalismo e solleva qualche perplessità sul piano del principio della neutralità statale in materia religiosa.

L'impatto immediato sulla comunità ebraica in Canada consiste nel fatto che d'ora innanzi le coppie potranno firmare intese riguardanti il *get* nella consapevolezza che queste hanno effetti giuridici e possono dunque essere oggetto di esame da parte di tribunali civili. Per le mogli, finora intrappolate nella logica del divorzio religioso, ciò rappresenta un sollievo in quanto viene

ammessa la possibilità di avvalersi di strumenti legali per far valere il diritto a “rifarsi una vita”.

Su un piano più generale, con la decisione *Bruker v. Marcovitz* la Corte Suprema dimostra un duplice intendimento. In primo luogo, la volontà di occuparsi di dispute concernenti la libertà di religione nei suoi stessi termini, accettando cioè di prendere in considerazione il punto di vista della religione stessa. La Corte interviene direttamente sull'aspetto religioso, senza barriere e senza timore di contaminazioni, quando afferma che “il rifiuto del marito di accordare il *get* alla moglie la priva dunque arbitrariamente dell'accesso ai rimedi che questa possiede, in maniera indipendente, nell'ambito del diritto canadese e la priva della possibilità di risposarsi e rifarsi una vita conformemente al suo credo religioso” [82]. In caso contrario, ragiona la Corte, il principio di libertà religiosa fornirebbe il lasciapassare per comportamenti illeciti e il semplice richiamo alla libertà religiosa garantirebbe automaticamente l'impunità ad azioni normalmente sanzionabili (come il mancato rispetto di una clausola contrattuale), che risulterebbero così prive di conseguenze sul piano giuridico, in una sorta di *no-fly zone* giudiziaria. In altre parole, i comportamenti aventi ricadute sui diritti altrui e gli interessi collettivi della società non sono al riparo dello scrutinio giudiziario solo perché rientranti nella sfera della libertà religiosa.

Su questo punto i giudici della minoranza (Deschamps e Charron), dissentono energicamente, sottolineando che il diritto canadese non vieta certo la presa in considerazione da parte dei tribunali, di questioni di carattere religioso (la giurisprudenza su questo tema, del resto, è copiosa), a condizione però che il giudizio si basi su un'eventuale violazione di una regola di diritto positivo. E in questo caso il reclamo della signora non riguardava la violazione dei propri diritti civili da parte di una norma civile discendente dal diritto positivo. Nulla, nel diritto canadese e quebecchese, le impediva infatti di contrarre nuovo matrimonio o avere altri figli (i quali avrebbero goduto degli stessi diritti di qualsiasi cittadino canadese), pertanto la sua situazione dipendeva strettamente da una convinzione religiosa. La minoranza dissenziente non riconosce nel caso specifico all'intesa tra i due coniugi la qualifica giuridica di contratto: dal momento che né gli impegni a consentire un divorzio religioso, né lo stesso divorzio religioso hanno conseguenze civili e, dunque, che le parti non intendevano sottoscrivere una 'operazione giuridica', è assente uno degli elementi essenziali alla formazione del contratto e cioè l'oggetto [157-161, 174-176]. La clausola in questione contenuta in quell'intesa andava perciò considerata un impegno puramente morale, esorbitante dai limiti dell'azione dei tribunali civili.

In secondo luogo, la Corte dimostra la volontà di bilanciare la libertà religiosa con diritti individuali concorrenti, interessi di ordine pubblico e valori democratici. Come si è visto, il diritto alla libertà religiosa invocato dal marito arretra dinanzi alla “seria e ingiustificabile” limitazione subita dalla moglie a “vivere la sua secondo i valori del proprio paese e quelli della propria religione” e trova dei limiti nell'interesse generale della tutela della dignità della donna e del principio di eguaglianza senza distinzione di sesso.

Tale sforzo di bilanciamento si inquadra nell'ambito più ampio del multiculturalismo canadese, del quale la Corte fornisce un'interpretazione in

sintonia con la sfera pubblica, oltre che privata, della libertà di religione. In apertura, il giudice Abella richiama l'importanza del multiculturalismo nella società canadese: il valore della tolleranza nei confronti della diversità e la sempre crescente accettazione del multiculturalismo che postula il riconoscimento e il rispetto delle differenze etniche, religiose o culturali ha fatto sì che il diritto di ciascuno ad integrarsi nella società canadese con le proprie differenze -e malgrado queste- sia divenuto un "elemento determinante del nostro carattere nazionale" [1]. Di tutta evidenza, il binomio religione-cultura e l'inclusione della prima nell'ambito più ampio della seconda, già ripetutamente affermato in passato, è ormai dato per scontato. Allo stesso tempo, però, il giudice mette in guardia dagli eccessi di un multiculturalismo per così dire sfrenato, senza limiti. Infatti, sottolinea, il diritto alla protezione delle differenze non significa che queste debbano essere sempre e in ogni caso preponderanti. Al contrario, quando non sono compatibili con i valori canadesi fondamentali, "non è necessariamente arbitrario porre ostacoli alla loro espressione". L'esercizio che consiste nel determinare le circostanze nelle quali l'affermazione di un diritto fondato su una differenza (nel caso in questione il diritto del marito) deve cedere il passo di fronte a un interesse pubblico più pressante "è complesso, sfumato, tributario della logica del 'caso per caso', ma è al tempo stesso una delicata necessità, invocata dalla esigenza di tutelare l'integrità evolutiva del multiculturalismo e assicurare i cittadini quanto alla sua importanza" [2].

L'"interpretazione evolutiva del multiculturalismo" cui accenna la Corte sposta la lettura della libertà religiosa ad un nuovo livello che va oltre la semplice dimensione individualistica e personale. Secondo la minoranza, la situazione della Sig.ra B. era in fondo diretta conseguenza della sua libera scelta di aderire a determinate regole religiose. La condizione di sentirsi formalmente legata all'ex marito dai 31 ai 46 anni derivava da personali convinzioni religiose ed i danni conseguenti erano sostanzialmente auto inflitti.

La maggioranza della Corte, tuttavia, propende per un'interpretazione più ampia della libertà religiosa, che va oltre la sfera individuale. Un'interpretazione inclusiva, piuttosto che esclusiva di tale libertà, che non deve necessariamente sfociare nella scelta alternativa tra l'adesione a convinzioni religiose e alle regole giuridiche della società.

La Corte riconosce che la religione è parte della vita dei canadesi (e delle canadesi) ed ha dunque una dimensione sociale, oltre che personale. È qui il punto di incontro con il principio del multiculturalismo, perché la religione è parte della cultura di una comunità e di una serie di norme e valori condivisi. I giudici lo sottolineano quando fanno riferimento alla impossibilità della Sig.ra B. di vivere la sua vita come "donna ebrea in Canada", cioè nel contempo secondo i valori del suo paese e della sua fede religiosa. Nella decisione della Corte, tali valori si trovano ad essere riconciliati. Gli obblighi religiosi o culturali costituiscono parte integrante dell'esperienza di vita dei canadesi che decidono di conformarvisi. Conseguenza diretta dell'ammissione del ruolo cruciale della religione nella vita dei canadesi è che i giudici non possono farne astrazione: "nel pronunciarsi su casi riguardanti la libertà di religione, le corti non possono ignorare la religione"

[18]. Anche il diritto di eguaglianza e di non discriminazione su base religiosa viene chiamato in causa, allorché Abella rileva che è “compito riconosciuto delle corti vegliare a che i membri della società canadese non siano arbitrariamente svantaggiati in ragione della religione”, concludendo che “il caso in questione non fa che essere in linea con questa tradizione”. [19-20].

La volontà di occuparsi di questioni religiose dall'interno e la lettura 'sociale' della libertà religiosa sollevano tuttavia alcune perplessità quanto ai principi dello stato pluralista e di neutralità in materia religiosa.

La scelta personale sul fatto religioso è insindacabile e la Corte ha avuto modo di confermare, attraverso una consolidata giurisprudenza, l'obbligo di neutralità, di non ingerenza dello Stato nella scelta privata del cittadino con riguardo alla fede religiosa (così come nella scelta di non aderire ad alcuna fede). Secondo questa logica, le corti devono rimanere neutre davanti ai precetti religiosi. Il principio di non interferenza nelle pratiche religiose consente di evitare che i tribunali si trovino a dover prendere posizione su diverse norme religiose⁷, o tra le regole del diritto laico e le norme religiose.

Nel caso in questione, secondo la minoranza, i motivi sui quali basava la sua richiesta di indennizzo della Sig.ra B. si trovavano in aperto contrasto con tale principio cardine della società civile e con le leggi laiche che i tribunali devono far rispettare. Lo stato lascia infatti a ciascuno la cura di 'autoregolamentarsi' in materia religiosa e non ha certo il compito di promuovere questa o quella norma religiosa [102,122-132]. La libertà di religione non va riconosciuta come mezzo per costringere un'altra persona a compiere un atto religioso e i tribunali civili non possono essere utilizzati a tal fine. Altrimenti, da scudo nella tutela della libertà religiosa le corti sarebbero trasformate in arma per sanzionare particolari impegni o comportamenti religiosi [101]. È questo il punto cui fa riferimento il giudice Deschamps quando sottolinea la novità assoluta, che “non trova riscontro nelle norme di diritto positivo canadese e quebecchese” nella presa di posizione della Corte, giacché “il fatto di sanzionare le conseguenze religiose del ritardo nella concessione del *get* significa avallare tali conseguenze religiose”, anche quando si vadano a scontrare con l'*acquis* della società canadese [103].

Resta dunque il timore che il massimo giudice canadese si avvicini pericolosamente all'eventualità di trasformare le corti secolari in arbitri su questioni squisitamente religiose. Il rischio è che sulla base degli argomenti utilizzati per giungere alle conclusioni in *Bruker v. Marcovitz* si pongano le premesse per l'irruzione di altri valori religiosi potenzialmente confliggenti con quelli della società civile. Permettere ai valori religiosi di esprimersi nello spazio pubblico (la scuola, come nel caso *Multani* o le aule di tribunale, come nel caso in questione) potrebbe innescare un aleatorio *judicial activism* sui temi religiosi con inevitabili ricadute sulla preservazione dei principi dello stato laico e pluralista di cui il Canada, a giusto titolo, va così fiero.

⁷ Torna alla mente il caso *Anselem*, cit., nel quale la Corte Suprema aveva inizialmente consultato due autorità rabbiniche con riguardo all'obbligo religioso di costruzione di capanne in occasione della festa di *succot*, le quali erano giunte a due diverse conclusioni al riguardo. La Corte aveva ribadito che il ruolo delle corti non può e non deve essere quello di arbitro di dogmi religiosi (Jacobucci).

* Université de Montreal - francescaa@videotron.ca